



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

ORIGINALE

ORIGINALE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 10

Seduta 29-03-2019

Sessione: di Ordinaria CONVOCAZIONE

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Claudio Bellati	Consigliere	Assente	
Luca Bonventi	Consigliere	Presente	
Fabrizio Borghi	Consigliere	Presente	
Maurizio Corsini	Consigliere	Presente	
Luca Ghiselli	Consigliere	Assente	
Elisa Guaiumi	Consigliere	Assente	
Flavia Nadalini	Consigliere	Presente	
Maurizio Nardi	Consigliere	Assente	
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente	
Carla Salvadori	Consigliere	Presente	
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente	
Marco Malavasi	Consigliere	Presente	
Totale		Pr. 9	As. 4

Assiste alla adunanza il Segretario Generale dott. Renato Magalini il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO

APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI ANNO 2019.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la L. n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC);

Dato atto che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, TASI (tributo servizi indivisibili) componente riferita ai servizi indivisibili del comune a carico sia del possessore sia del detentore dell'immobile, e dalla TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Dato che per la parte destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, avendo il Comune di Ostiglia in atto sul proprio territorio un sistema di misurazione della frazione secca residua dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, in luogo della TARI, si applica il CORRISPETTIVO per i Rifiuti componente destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico del possessore o del detentore dell'immobile.

Richiamata la deliberazione consigliere n. 17 del 16.05.2014 : *“Istituzione della imposta unica comunale “IUC” e del corrispettivo per i rifiuti determinazione delle scadenze e del numero delle rate di versamento del corrispettivo per i rifiuti – anno 2014”* con la quale è stato istituito sul territorio comunale il “CORRISPETTIVO PER I RIFIUTI”, in luogo della TARI, di cui dell'art. 1, comma 668, della L. 147/2013 e si è provveduto alla approvazione del relativo Regolamento per la gestione della tariffa adottato ai sensi dell'art. 52 del D. L.vo 15/12/1997 n. 446;

Visto il Regolamento per la Disciplina del corrispettivo per i rifiuti in luogo della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.32 del 05.08.2014, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 19.05.2015 e con delibera n. 15 del 31.03.2017;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti*

relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;

Dato atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali, per l'anno 2019 è fissato al 31.03.2019 con Decreto del Ministro dell'Interno;

Dato atto che nel Regolamento per il Corrispettivo per i Rifiuti. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013 viene prevista l'applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/99 per la determinazione delle tariffe, mantenendo, nella sostanza, l'impianto di calcolo stabilito;

Richiamato l'art.1, comma 683, della Legge 147 del 2013:”Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente “

Dato atto che dal 01.02.2017 il gestore del servizio di raccolta, trasporto, avvio al trattamento di rifiuti urbani e assimilati e riscossione ed applicazione del corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI nei comuni di Borgo Virgilio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta è RTI APRICA SPA – A2A Ambiente SPA.

Considerato che a partire dall'anno 2018, (art. 1 , comma 653 e 654 della Legge 147/2013) *“nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”;*

Rilevato che come illustrato nella relazione di accompagnamento del Piano Finanziario per il calcolo del costo standard si è utilizzato l'applicativo fornito dalla Fondazione IFEL;

Visto che l'utilizzo di tale applicativo, aggiornato con i dati di produzione di rifiuti e percentuale di raccolta differenziata previsti per l'anno 2019, porta ad un valore di € 1.115.715,00 che senza considerare (come prevede il modello di calcolo dei fabbisogni standard) i costi amministrativi e le mancate riscossioni, è valore maggiore di quanto è previsto nel progetto di Piano Finanziario in approvazione;

Considerando che il valore risultante del costo standard serve all'Ente per permettere di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti e verificato che il Piano Finanziario proposto è inferiore, pur contendo già le voci dei costi amministrative e parte delle mancate riscossioni, si ritiene la gestione sia efficace ed efficiente;

Valutata la congruità piano finanziario proposto e la relativa relazione accompagnatoria a valere per l'anno 2019;

Dato atto che l'approvazione del piano finanziario avviene in corso d'anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2019;

Ritenuto di approvare il piano finanziario per il servizio rifiuti per l'anno 2019 di € 992.764,00:

CGIND : Costi di Gestione dei servizi afferenti raccolta indifferenziata	€ 234.302,00
CGD: Costi di Gestione della raccolta differenziata	€ 317.915,00
CC: Costi Comuni	€ 360.946.,00
CK : Costo d'uso del capitale	€ 79.600,00
TOTALE COSTI	€ 992.764,00

Ritenuto di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione al fine di provvedere agli adempimenti conseguenti;

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Settore Tecnico e del Settore Affari Generali - Finanziario in ordine alla regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" dando atto che il parere di regolarità contabile non è richiesto in assenza di impegno di spesa o diminuzione di entrata come attestazione agli atti;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Vista la Legge 338 del 23.12.2000, art. 53;

Vista la legge 147 del 27 dicembre 2013 e smi;

Visto lo Statuto comunale;

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Carla Salvadori, Fabrizio Borghi), espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti n. 9, su n. 13 assegnati ed in carica,

DELIBERA

- 1) di approvare il Piano finanziario e la relativa relazione accompagnatoria, allegati quali parti integranti del presente atto;
- 2) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto

legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

*o*o*o*o*

Con voti favorevoli n. 7, astenuti n. 0, contrari n. 2 (Carla Salvadori, Fabrizio Borghi), espressi in forma palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti n. 9, su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del TUEL è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

*o*o*o*o*



COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
(Dott. Renato Magalini)

Il Sindaco
(Dott. Valerio Primavori)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Copia della presente è pubblicata all'Albo Pretorio online il _____ e vi
rimarrà esposta per la durata di 15 giorni consecutivi.
Ostiglia, li _____

Il Responsabile del Settore
Affari Generali - Finanziario
(Dott.ssa Elisabetta Zucchi)

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla data di
pubblicazione (art. 134 - comma 3 - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Renato Magalini)

COMUNE DI OSTIGLIA - PIANO FINANZIARIO TARI 2019			
Piano Finanziario redatto con i criteri di cui al DPR 158/99			
Cod. ripartizione costi	Descrizione voci di costo	Valore	Valore voce PF dopo riallocazioni ai sensi dell' All.1 p.to 2.2 DPR 158/99
CSL	Spazzamento manuale area mercato settimanale Spazzamento meccanizzato Pulizia caditoie Spazzamento meccanizzato EXTRA	12.034,66 44.775,41 25.984,00 1.827,00	
	Totale CSL	84.621,07	61.437,43
CRT	Pap secco indifferenziato - settimanale Pap secco indifferenziato bisettimanale per 5 Utenze non domestiche Pap Raccolta pannolini settimanale per 450 ut - bisettimanale per 7 utenze Trasporto cimiteriali Fornitura bidoni carrellati 120 lt frazione secca indifferenziata Fornitura bidone verde RSU con TAG da 240 lt Fornitura bidone verde RSU con TAG da 360 lt Fornitura cassonetti 1100 lt frazione secca indifferenziata Fornitura serrature gravitazionali Nolo cassone per cimitero Fornitura scatole sacchi deiezioni canine	109.186,29 3.797,78 14.241,69 516,16 2.233,96 305,00 459,03 2.850,09 126,88 459,03 105,58	
	TOTALE CRT	134.281,50	93.188,07
CTS	Smaltimento Ingombranti Smaltimento Secco indifferenziato Smaltimento Cimiteriali Trattamento rifiuti cimiteriali [sanificazione, tritrazione, inscatolamento]	17.703,40 54.383,70 2.693,00 4.896,36	
	TOTALE CTS	79.676,46	79.676,46
Totale Costi Gestione indifferenziato (CGIND)			234.301,96
CRD	Pap frazione organica - bisettimanale Pap carta settimanale - bisett per 39 UND Pap imballaggi in plastica - settimanale Pap vetro/alluminio quindicinale - settimanale per 14 UND Pap ingombranti Conferimento a CdR Raccolta sfalci e potature Conferimento a impianto settimanale per 9 mesi [mar-novembre] Raccolta porta a porta VEGETALE Raccolta pile Raccolta farmaci Fornitura composteur Fornitura bidoni 40 lt bianchi CARTA RATA BIDONI BIANCHI CARTA Fornitura bidone bianco CARTA da 120 lt Fornitura bidone bianco CARTA da 240 lt Fornitura bidone bianco CARTA da 360 lt Fornitura bidone bianco CARTA da 1100 lt Fornitura bidone verde VEGETALE da 120 lt Fornitura bidone verde VEGETALE da 240 lt Fornitura bidoni 35 lt per imballaggi in vetro Fornitura bidone blu VETRO da 120 lt Fornitura bidoni carrellati per imballaggi in vetro da 240 lt Fornitura secchielli 7 lt per FORSU Fornitura bidoni 25 lt per FORSU Fornitura bidone marrone FORSU da 120 lt Fornitura bidoni carrellati per FORSU da 240 lt Piattaforma Manodopera - ore Nolo cassone per sfalci e potature Nolo nolo presscontainer per carta Nolo cassone inerti Nolo cassone ingombranti Nolo cassone imballaggi in vetro e metallo Nolo presscontainer imballaggi in plastica Nolo cassone pneumatici Nolo cassone rottami metallici Nolo cassone terre spazzamento Nolo contenitore T&F Nolo contenitore farmaci Nolo contenitore per cartucce toner Trasporto farmaci Trasporto cartucce toner Trasporto T&F [200127 e 160504] Trasporto cassone pneumatici Trasporto cassone sfalci e potature Trasporto cassone ingombranti Trasporto presscontainer carta Trasporto cassone imballaggi vetro e metallo Trasporto cassone inerti Trasporto cassone legno trattato Trasporto terre spazzamento Trasporto presscontainer imballaggi in plastica Trasporto PLASTICA DJRA 200139 - bidoni da rottamare Fornitura sacchi ORGANICO carta da 120 lt Utenze CDR e manutenzioni varie APRICA (gas, corrente, ecc.) Gestione tecnica scarichi acque CDR	104.439,06 60.764,54 58.865,65 37.977,84 3.418,01 58.746,97 3.014,98 2.183,73 2.183,73 459,03 2.856,21 2.385,60 670,19 915,01 229,52 1.425,04 1.116,98 1.525,01 1.407,70 223,40 915,01 306,02 1.071,08 223,40 610,00 24.449,16 459,03 3.060,23 459,03 459,03 459,03 459,03 459,03 459,03 51,00 51,00 20,40 841,56 841,56 1.438,71 15.190,96 8.235,07 1.275,09 583,48 7.435,33 5.814,43 1.723,93 805,86 507,50 176,27 12.000,00 3.000,00	
	TOTALE CRD	442.550,27	259.846,80
CTR	Smaltimento Sfalci/potature Smaltimento Forsu Smaltimento Inerti Smaltimento Cartucce toner Smaltimento Farmaci Smaltimento T&F [200127 e 160504] Servizio occasionale di ragnatura Imballaggi in plastica flusso A - cernita Imballaggi in plastica flusso B - cernita Smaltimento Pneumatici Smaltimento Terre spazzamento Ricavi CONAI Carta e cartone Ricavi CONAI Imballaggi plastica Ricavi VENDITA Rottami di ferro Ricavi CONAI Imballaggi in vetro e lattine Smaltimento risulta spurgo pozzetti	37.457,15 50.897,66 3.132,65 302,96 622,76 3.534,56 714,05 16.824,51 201,97 942,55 3.938,51 -6.020,00 -57.691,20 -1.680,00 -1.575,00 6.465,55	
	TOTALE CTR	58.068,69	58.068,69
Totale Costi Gestione differenziato (CGD)			317.915,49
CARC	Gestione TARI - Sportello, software Gestione TARI - Costi riscossione	23.221,04 11.183,22	
	TOTALE CARC	34.404,26	34.404,26
CGG	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. [Rata fondo ex art. 113 D.lgs 50/2016] Squilibrio gestione 2018 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	2.615,57 -6.115,11 7.303,74	
	TOTALE CGG	3.804,20	250.784,73
CCD	Comunicazione - Carta del servizio (una tantum) Comunicazione - Calendario Sacchi PE per pannolini Sacchi PE plastica Corrispettivi da riconoscere all'A.C. [Manutenzione e utenze CdR] Rata inesigibilità Contributo MIUR - ministero scuole GESTIONE [SIEM - comune] Raccolte straordinarie per Feste e Sagre ed interventi di pulizia occasionali Interventi di Bonifiche sul territorio	2.240,88 1.774,03 1.122,08 8.415,62 2.000,00 39.124,37 -7.919,59 18.000,00 1.000,00 10.000,00	
	TOTALE CCD	75.757,40	75.757,40
TOTALE COSTI COMUNI (CC)			360.946,38
Amm	Corrispettivi da riconoscere all'A.C. [Mutui/ammortamenti]	32.325,62	
	TOTALE Amm	32.325,62	32.325,62
Acc	Fondo accantonamento 5%	47.274,47	
	TOTALE Acc	47.274,47	47.274,47
TOTALE COSTI D'USO DEL CAPITALE (CK)			79.600,09
TOTALE PIANO FINANZIARIO		992.763,93	992.763,93

I valori esposti sono al netto dell'IVA di legge e del tributo provinciale



Comune di

OSTIGLIA

(Provincia di Mantova)

ANNO 2019

PIANO FINANZIARIO TARI

(ex art. 1 comma 639 Legge n. 147/2013)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

(ex art. 8 DPR n. 158/1999)



Sommario

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	3
1.1 Da TARSU a TIA	3
1.2 TARES nel 2013	3
1.3 IUC e relative componenti dal 2014	4
1.4 Adozione di una tariffa avente natura di corrispettivo	5
2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO	6
2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano	6
3. GLI OBIETTIVI DI FONDO	7
3.1 Obiettivo d'igiene urbana	7
3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti	7
3.3 Obiettivo economico	8
3.4 Obiettivo sociale	8
4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI	8
4.1 Risultati raggiunti e gli obiettivi fissati	8
5. IL MODELLO GESTIONALE	9
5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento	9
5.2 Altri servizi di igiene urbana	11
5.3 Distribuzione sacchetti per la raccolta degli imballaggi in plastica	12
5.4 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti	12
6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO	12
6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio	13
6.1.1. COSTI DI GESTIONE (CG)	13
Costi di gestione della raccolta differenziata	14
6.1.2. COSTI COMUNI (CC)	14
6.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)	14
6.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO	15
6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili	15
7. RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE	16
8. PROVENTI DAL RECUPERO DEI RIFIUTI	17
9. COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD	18



1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Visto il quadro particolarmente complesso, si ritiene opportuno riepilogare, almeno negli aspetti salienti, l'evoluzione normativa che ha portato alla formulazione della tariffa corrispettivo.

1.1 Da TARSU a TIA

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (**TARSU**) è stata istituita dalla legge 20 marzo 1941, n. 366, con la quale il Legislatore ha operato una completa revisione delle previgenti norme in materia di raccolta e trasporto di rifiuti solidi urbani contenute nel T.U.F.L. (R.D. del 14 settembre 1931, n. 1175) il quale già prevedeva un corrispettivo per il ritiro e trasporto dei rifiuti domestici.

Il tributo è stato inizialmente oggetto di una sostanziale revisione ad opera del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per poi essere integralmente ridisciplinato dal D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 attraverso il quale il Legislatore, pur mantenendo pressoché inalterato l'impianto generale del tributo, ne ha ridefinito i caratteri rendendo più marcata la sua natura di "tassa" attraverso il rafforzamento del legame tra la sua corresponsione e la prestazione del servizio pubblico di rimozione dei rifiuti.

Al D.Lgs. 507/1993 hanno fatto seguito numerosi altri provvedimenti modificativi.

Il primo è stato il D. Lgs. 5 febbraio 1997 n.22 (decreto Ronchi – **TIA1**), che aveva previsto, seppure con modalità graduali e rapportate alle singole situazioni gestionali e strutturali dei comuni, la soppressione, della tassa per lo smaltimento dei rifiuti e la sua sostituzione con la tariffa per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Il medesimo decreto prescriveva, inoltre, che la tariffa fosse determinata in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio. Con l'emanazione del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 venivano definite nel dettaglio le modalità di determinazione e di applicazione della tariffa per il servizio di gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti urbani.

La tariffa Ronchi non è mai diventata obbligatoria per i Comuni, date le ripetute proroghe e i provvedimenti che hanno di fatto bloccato la sua introduzione, per finire con la definitiva abrogazione a favore della tariffa integrata ambientale (**TIA2**) di cui all'articolo 238 del Codice ambientale (d.lgs. 152/2006).

In sintesi, il finanziamento del servizio rifiuti poteva essere attuato, sino al 31.12.2012, mediante 3 diverse tipologie di prelievo:

- la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU), disciplinata dal D.Lgs 507/93;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata anche tariffa di igiene ambientale (TIA1), disciplinata dall'art. 49 del D.Lgs 22/97 e dal DPR 158/99;
- la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, denominata tariffa integrata ambientale (TIA2), disciplinata dall'art. 238 del D.Lgs 152/2006.

1.2 TARES nel 2013

Col Decreto Salva Italia, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, mediante la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), è stato istituito il "Nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES), a copertura dei costi relativi al servizio di igiene urbana e di altri servizi



ad esso connessi, che a partire dal 1° gennaio 2013, ha sostituito integralmente la T.A.R.S.U. “Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani” e la T.I.A. “Tariffa di Igiene Ambientale”.

I commi 8 e 9 dell’ art. 14 del sopra citato Decreto Salva Italia prevedevano che il nuovo tributo fosse corrisposto in base a tariffa riferita all’anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le “norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.

Questo ha comportato percorsi di avvicinamento che sono decisamente più complessi nei Comuni che nel 2012 adottavano la Tarsu, rispetto ai Comuni che già applicavano la Tia1/Tia2. La differenza essenziale risiede nelle regole di determinazione del nuovo prelievo sui rifiuti che, essendo interamente fondate sul D.P.R. 158/99, così come previsto dalla legge 228/12, coincidono con i criteri della Tia1 e della Tia2.

1.3 IUC e relative componenti dal 2014

La Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto una complessiva riforma della fiscalità locale sugli immobili mediante l’introduzione, dall’anno 2014, della Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

La nuova imposizione prevede l’introduzione del tributo comunale sui rifiuti (TARI) le cui caratteristiche essenziali sono le seguenti:

- a. creare una correlazione tra costi del servizio ed effettiva produzione dei rifiuti solidi urbani;
- b. coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani;

La norma demanda la modalità applicativa del nuovo tributo ad apposito regolamento, che il consiglio comunale ha adottato, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente tra l’altro:

- a. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- b. la disciplina di eventuali riduzioni tariffarie ed esenzioni;
- c. l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- e. I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.

Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l’individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle



tariffe il comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

1.4 Adozione di una tariffa avente natura di corrispettivo

Il Consiglio Comunale, essendo attivo su tutto il territorio un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani."

Il prelievo per i rifiuti urbani ed assimilati, applicato in forma di corrispettivo, è soggetto:

- al tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e smi, nella misura stabilita dall'amministrazione provinciale di competenza;
- all'IVA ai sensi del DPR 633/1972 e smi, nell'aliquota stabilita dalla normativa vigente.

Ai sensi di quanto disposto al comma 683 dell'art 1 L.147/2013 che testualmente recita: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziati in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili." Il Consiglio Comunale provvederà, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, all'approvazione, annualmente:

- del Piano Economico Finanziario di previsione del servizio;
- delle tariffe di gestione del servizio;
- delle eventuali riduzioni da mettere a carico del bilancio comunale.

Nel 2017, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un decreto, il DM 20 aprile 2017, che stabilisce i "Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati".

Il decreto nella sostanza detta i criteri finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a coperture integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. Nello stesso decreto si stabilisce che i comuni che hanno già applicato



una misurazione puntuale della parte variabile della tariffa, devono adeguare le proprie disposizioni regolamentarie alle prescrizioni del decreto entro 24 mesi dalla sua entrata in vigore.

2. INTRODUZIONE AL PIANO FINANZIARIO

2.1 Linee guida del metodo tariffario sviluppato attraverso il presente piano

Il Piano Finanziario, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 158/1999, rappresenta lo strumento di programmazione necessario per garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti.

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 si apre proclamando *“E' approvato il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani”*.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, *“l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”* (comma 1), in modo da *“coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani”* (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza (cfr. anche art. 3, comma 1, D.P.R. n. 158 del 1999), in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

Specifica poi l'art. 3, comma 2, che *“La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”*. L'art. 4, comma 3, prescrive infine che *“La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”*.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

1. individuazione e classificazione dei costi del servizio;
2. suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
3. ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
4. calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Il presente Piano finanziario redatto a norma dell'articolo 8 D.P.R. 158/1999, e successive modifiche e integrazioni, si pone come strumento di base ai fini della determinazione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, sulla base dei principi sopra richiamati, con particolare riferimento alla corretta determinazione dei profili tariffari della TARI, nei suoi aspetti economico-finanziari.

Va precisato, da ultimo, che il presente Piano Finanziario riguarda esclusivamente i rifiuti solidi urbani e quelli che sono stati ad essi assimilati ai sensi del Regolamento Rifiuti vigente. Solo tali tipologie di



rifiuto rientrano, infatti, nell'ambito della privativa comunale, cioè nel diritto/obbligo del Comune a provvederne alla raccolta e smaltimento. I rifiuti speciali non assimilati, al contrario, vengono gestiti direttamente dalle imprese che li producono e quindi non rientrano nel servizio e nemmeno nei costi dello stesso; per lo stesso motivo le aree sulle quali vengono prodotti non sono soggette a tassazione, poiché l'impresa sostiene autonomamente i costi per la loro gestione.

3. GLI OBIETTIVI DI FONDO

Il piano finanziario costituisce lo strumento attraverso il quale i comuni definiscono la propria strategia di gestione dei rifiuti urbani. È quindi necessario partire dagli obiettivi che l'Amministrazione si pone.

3.1 Obiettivo d'igiene urbana

L'obiettivo è di migliorare il livello di pulizia delle strade e del contesto urbano in generale. Lo spazzamento meccanizzato delle strade e aree comuni nel territorio comunale è calendarizzato secondo specifici percorsi e frequenze che vanno da mensile a trimestrale a seconda delle varie zone specifiche del comune. Lo spazzamento manuale è organizzato in vari percorsi con frequenze variabili da bisettimanale a mensile a seconda del percorso specifico.

3.2 Obiettivo di riduzione della produzione di rifiuti

Gli obiettivi che l'Amministrazione si propone di raggiungere sono:

- riduzione della produzione dei rifiuti da avviare a trattamento indifferenziato con conseguente aumento delle percentuali di raccolta differenziata;
- riduzione della produzione complessiva dei rifiuti, attraverso azioni che promuovano il riutilizzo di beni e prodotti e/o la riduzione dello spreco di e campagne di informazione e sensibilizzazione volte agli acquisti consapevoli;
- miglioramento quali-quantitativo delle singole frazioni di rifiuto valorizzabile in modo da massimizzare il recupero di materie "seconde";
- l'applicazione di sistemi di tariffazione che, oltre a trarre il principio europeo di "chi inquina paga" portino ad una equa e giusta ripartizione dei costi in base ai comportamenti, più o meno virtuosi tenuti dall'utenza.

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la frazione organica umida, e di destinarli al riciclaggio, e quindi al riutilizzo di materia prima. Divisi a monte dai cittadini presso la propria abitazione e recuperati a domicilio dal Comune "porta a porta" vengono destinati ad impianti di trattamento dei rifiuti. Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo punto, sono divenute "materie prime seconde".



Per l'esercizio 2019 si intende mantenere il servizio "porta a porta" su tutto il territorio del Comune per le seguenti frazioni:

- frazione secca non differenziabile;
- carta e cartone;
- imballaggi in plastica;
- imballaggi in vetro e metallo;
- frazione organica (FORSU);
- pannolini;
- sfalci e potature;
- rifiuti ingombranti.

Tutti i materiali della raccolta differenziata (ferro, alluminio, carta, plastica, vetro, verde, umido, legno, ecc) sono conferiti ad aziende specializzate che provvedono al recupero degli stessi.

Saranno applicati gli incentivi per i comportamenti che favoriscono la riduzione e il recupero dei rifiuti, attraverso la pratica del compostaggio domestico.

L'utenza verrà continuamente informata al fine di favorire comportamenti corretti dal punto di vista ambientale, in particolare finalizzati alla riduzione dei rifiuti prodotti e all'utilizzo prioritario del Centro di Raccolta rispetto ai servizi domiciliari.

3.3 Obiettivo economico

L'obiettivo economico stabilito dalla normativa vigente per l'anno 2019, che pertanto il Comune è tenuto a rispettare, è la copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.

Inoltre il Comune persegue l'obiettivo della generale riduzione dei costi e la conseguente riduzione delle tariffe per il cittadino.

3.4 Obiettivo sociale

Miglioramento del grado di soddisfazione dei cittadini in termini di qualità percepita del servizio e qualità territoriale. Gli obiettivi sociali principali sono quelli di agevolare il conferimento dei rifiuti, mantenere buone condizioni di igiene dei contenitori e mantenere una buona assistenza agli utenti.

4. ANALISI DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI

4.1 Risultati raggiunti e gli obiettivi fissati

La tabella seguente riporta i dati relativi alla produzione di rifiuti con indicazione della percentuale di copertura del ciclo di raccolta differenziata per il periodo 2011-2016. I dati utilizzati sono quelli pubblicati dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata è calcolata con la metodologia antecedente all'entrata in vigore del DM MATTM 26 maggio 2016.



Anno	Abitanti	RSU	RSI	SS	RD	RSI rec	TOT RD	TOT	% RD
2011	7.163	1.127	137	92	2.349	15	2.364	3.706	63,8%
2012	7.112	506	104	107	2.781	17	2.798	3.499	80,0%
2013	6.947	575	99	100	2.958	8	2.966	3.731	79,5%
2014	6.900	577	115	122	3.111	15	3.126	3.925	79,6%
2015	6.818	543	111	140	2.812	22	2.835	3.607	78,6%
2016	6.838	525	138	108	3.018	28	3.046	3.789	80,4%

La tabella seguente riporta i dati di raccolta dell'anno 2017 (anch'essi pubblicati dall'Osservatorio Provinciale dei Rifiuti). Non sono ancora disponibili i dati del 2018 in quanto annualità non ancora chiusa, pertanto si riporta quanto indicato nel precedente Piano Finanziario 2018. Per l'anno 2019 si presume che il quantitativo complessivo di rifiuti prodotti e la percentuale di raccolta differenziata siano in linea con l'andamento registrato negli ultimi esercizi. La metodologia di calcolo della percentuale di raccolta differenziata è conforme al DM 26 maggio 2016.

Anno	Abitanti	RSU	RSI	SS	RD	RSI rec	SS rec	TOT RD	TOT	% RD
2017	6.741	565	159	76	3.430	159	76	3.665	4.230	86,6%
2018 PEF	6.838	577	167	73	3.100	167	73	3.340	3.917	85,3%
2019 PEF	6.741	570	195	65	3.050	195	65	3.310	3.880	85,3%

5. IL MODELLO GESTIONALE

Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, rifiuti differenziati e dei servizi complementari è attualmente svolto secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e assimilati, cui si rimanda per un'analisi più dettagliata.

La gestione del servizio di igiene ambientale è affidata al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione della “procedura aperta per l'affidamento in forma aggregata del servizio di raccolta, trasporto, avvio a trattamento di rifiuti urbani ed assimilati ed applicazione della TARI” bandito dal raggruppamento dei comuni di Borgo Virgilio, Commessaggio, Curtatone, Dosolo, Gazoldo degli Ippoliti, Ostiglia, Piubega, Serravalle a Po, Sustinente, Villimpenta.

Il servizio di riscossione della TARI, in quanto corrispettivo per il servizio rifiuti, è a carico del gestore del servizio.

5.1 Il sistema attuale di raccolta e smaltimento

La raccolta differenziata è la tipologia adottata dal Comune, e il servizio è svolto secondo le modalità qui di seguito illustrate per le seguenti tipologie di rifiuto:



Raccolta domiciliare “porta a porta”:

- **Raccolta della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta della frazione indifferenziata dei rifiuti urbani, conferita dalle utenze domestiche e non domestiche mediante contenitori di volumetria pari a 40, 120, 360 e 1100 lt, dotati di apposito transponder per il riconoscimento dell’utenza ed il conteggio dello svuotamento (TAG RFID da 125 KHZ), lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel trattamento della frazione.
- **Raccolta della frazione carta e cartone:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta di carta e cartone, conferiti a mezzo contenitori semi-rigidi o rigidi a rendere già in possesso delle utenze (bidoni lt.40, bidoni carrellati dotati di attacchi DIN, cassonetti dotati di attacchi DIN) o, in alternativa, confezionati a cura dell’utenza in pacchi legati, oppure in cartoni o in sacchi purché di carta e conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e successivo recupero.
- **Raccolta degli imballaggi in plastica:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore giallo traslucido di dimensioni 70x110 cm, contenenti gli imballaggi in plastica conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro recupero.
- **Raccolta degli imballaggi in vetro e metallo:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta degli imballaggi in vetro e in metallo, conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro recupero. Per il conferimento l’utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume pari a 35, 120, 240 litri.
- **Raccolta della frazione organica (FORSU):** il servizio consiste nella raccolta porta a porta della frazione organica, conferita dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel suo recupero. Per il conferimento l’utenza potrà utilizzare unicamente contenitori rigidi a rendere, con volume pari a 25, 120, 240 lt. In aggiunta ai contenitori di cui sopra, le utenze possono utilizzare sacchetti in materiale compostabile, da immettere successivamente nel contenitore rigido.
- **Raccolta pannolini:** il consiste nella raccolta porta a porta dei sacchi di colore arancio traslucido di dimensioni 70x110 cm, contenenti i pannolini conferiti dalle utenze domestiche presenti sul territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel loro trattamento.
- **Raccolta sfalci e potature:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta degli sfalci e potature, conferiti dalle utenze domestiche e non domestiche lungo tutte le strade, vie e piazze del territorio comunale, nel successivo trasporto presso l'impianto di destinazione e nel suo recupero. Per il conferimento l’utenza potrà utilizzare unicamente bidoni carrellati con volume di 120, 240 litri. Viene altresì ammesso il conferimento di fascine lunghe al massimo cm 120 e con peso non superiore a kg 15, adeguatamente legate con spago. Il singolo conferimento non può comunque superare i complessivi 12 colli.



- **Raccolta rifiuti ingombranti:** il servizio consiste nella raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti, che verranno posizionati a piano strada all'esterno del fabbricato di competenza a cura dell'utenza, anche all'interno della proprietà privata, purché facilmente accessibile dagli automezzi. Gli addetti alla raccolta non dovranno raggiungere i rifiuti tramite scivoli e/o scale. Il numero massimo di colli per singolo ritiro è limitato a 4. Una volta caricati sul mezzo adibito alla raccolta, i rifiuti ingombranti dovranno essere conferiti presso il centro di raccolta smistati in base alla loro natura e depositati nei rispettivi cassoni, con la cura di conseguirne la massima differenziazione.

Raccolta mediante contenitori stradali:

- **Raccolta pile esauste:** le pile esauste sono conferite, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, già presenti sul territorio.
- **Raccolta farmaci scaduti:** i farmaci scaduti o inutilizzati vengono conferiti, a cura degli utenti, negli appositi contenitori, di proprietà del comune e presenti sul territorio.

Raccolta presso "centro di raccolta comunale":

Sul territorio comunale è presente un Centro di Raccolta Comunale ex DM 08.04.2008 e s.m.i.

L'accesso al Centro di Raccolta comunale è regolamentato da una sbarra automatizzata e da un sistema di controllo accessi dotato di lettore magnetico, che permette l'ingresso previo riconoscimento dell'utenza domestica mediante la Carta Regionale dei Servizi. Le utenze non domestiche hanno accesso invece mediante tessera magnetica Eco Pass che possono ritirare presso lo sportello TARI.

Questi gli orari di apertura:

Giorno	Orari di apertura Estate (aprile-ottobre)	Orari di apertura Inverno (novembre-marzo)
Lunedì	16:30 – 18:00	14:30 – 16:30
Martedì	9:30 – 12:30	14:30 – 16:30
Mercoledì	9:30 – 12:30	chiuso
Giovedì	16:30 – 18:00	14:30 – 16:30
Venerdì	9:30 – 12:30	14:30 – 16:30
Sabato	9:00 – 12:00 15:00 – 18:00	9:00 – 12:00 14:30 – 16:30

5.2 Altri servizi di igiene urbana

- Pulizia meccanizzata e manuale delle strade;
- Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato e ad altri eventi (mercatini, feste etc.);
- Svuotamento cestini stradali, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.



5.3 Distribuzione sacchetti per la raccolta degli imballaggi in plastica

Dal giorno 15 ottobre 2018, il Comune si è dotato di un distributore automatico di sacchetti gialli per la raccolta della plastica, ubicato al primo piano di Palazzo Foglia (piazza Cornelio), all'ingresso dell'Ufficio Tecnico Comunale.

L'accesso al distributore automatico avviene, per gli utenti domestici, utilizzando la tessera sanitaria personale; le utenze non domestiche vi accedono invece utilizzando l'apposita tessera Eco Pass ritirabile gratuitamente presso il Gestore durante le giornate di sportello TARI.

Il ritiro dei sacchetti può essere effettuato nei giorni e orari di apertura degli uffici al pubblico. I sacchetti vengono erogati in rotoli da 25 pezzi cadauno.

Il numero massimo di rotoli ritirabile gratuitamente da ciascuna utenza è così stabilito:

- per l'anno 2018 (dal 15 ottobre al 31 dicembre): 1 rotolo per ogni utenza domestica, 2 rotoli per ogni utenza non domestica;
- per l'anno 2019: 3 rotoli per ogni utenza domestica, 8 rotoli per ogni utenza non domestica.

I prelievi di rotoli eccedenti tali limiti vengono addebitati a conguaglio dal gestore nella prima fattura utile emessa nell'anno solare successivo, al costo deliberato in sede di determinazione delle tariffe TARI.

5.4 Trattamento e/o smaltimento dei rifiuti raccolti

Come previsto dal vigente contratto di servizio, il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. – A2A Ambiente S.p.A. gestisce per conto del Comune l'avvio a trattamento, smaltimento e recupero dei rifiuti raccolti, in conformità alla normativa vigente, in accordo con le direttive della Provincia e nel rispetto degli accordi ANCI-CONAI per le frazioni interessate.

6. IL PROSPETTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Il Piano Finanziario 2019 è stato elaborato in collaborazione fra il Comune e il Gestore sulla base del quadro economico di aggiudicazione di gara, tenendo conto delle varianti e modifiche richieste in corso d'opera. Esso costituisce il quadro contabile che riassume le informazioni quantitative rilevanti come richieste dall'art. 8 del DPR. 158/99.

La tariffa è determinata secondo quanto disposto dalla Legge n. 147/2013, dal DPR 158/1999 e dal vigente Regolamento comunale che disciplina l'applicazione della TARI corrispettiva.

La metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;



- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le tariffe così determinate devono essere poi maggiorate del Tributo provinciale per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (cd. TEFA), di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013.

6.1 Individuazione e classificazione dei costi del servizio

Dopo aver descritto il modello gestionale ed organizzativo adottato dall'Ente, sono stati valutati analiticamente i costi di gestione del Servizio che devono essere coperti con la tariffa, calcolata con il metodo normalizzato.

La struttura dei costi è articolata nelle seguenti macro categorie:

- a) CG => Costi operativi di gestione
- b) CC => Costi comuni
- c) CK => Costo d'uso del capitale

ciascuna delle quali è a sua volta suddivisa in una o più categorie.

Di seguito i costi sono esposti in tabelle riassuntive che riportano, oltre ai valori di preventivo per il 2019, i corrispondenti valori del PEF approvato per l'anno 2018 e le principali giustificazioni della differenza tra i due valori, se rilevante.

6.1.1. COSTI DI GESTIONE (CG)

Sono i costi relativi al servizio di raccolta, trasporto e trattamento oggetto del servizio di igiene urbana e suddivisi in:

Costi di gestione dei servizi afferenti la raccolta indifferenziata

CGIND = CSL + CRT + CTS + AC

dove

CSL = costo di spazzamento e lavaggio strade (pulizia strade e mercati, raccolta rifiuti esterni)

CRT = costi di raccolta e trasporto

CTS = costi di trattamento e smaltimento (discarica o impianto di trattamento rifiuto indifferenziato)

AC = altri costi

<i>(valori in €)</i>	PF 2018	PF 2019	differenza
CSL - Costi di spazzamento e lavaggio strade	41.431	61.437	+ 20.006
CRT - Costi di Raccolta e Trasporto RSU	94.648	93.188	- 1.460
CTS - Costi di Trattamento e Smaltimento RSU	74.846	79.676	+ 4.831



AC - Altri costi	0	0	+ 0
Totale CGIND	210.925	234.302	+ 23.377

Costi di gestione della raccolta differenziata

CGD = CRD + CTR

dove

CRD = costi raccolta differenziata

CTR = costi di trattamento e riciclo

<i>(valori in €)</i>	PF 2018	PF 2019	differenza
CRD - Costi della Raccolta differenziata	285.857	259.847	- 26.010
CTR - Costi di trattamento e riciclo	36.405	58.069	+ 21.664
Totale CGD	322.262	317.915	- 4.346

6.1.2. COSTI COMUNI (CC)

Importi riferibili ai servizi non direttamente attinenti all'esecuzione della raccolta dei rifiuti;

CC = CARC + CGG + CCD

dove

CARC = costi amministrativi e di accertamento, riscossione e contenzioso

CGG = costi generali di gestione

CCD = costi comuni diversi

<i>(valori in €)</i>	PF 2018	PF 2019	differenza
CARC – Costi amm.vi accert., riscoss. e cont.	33.896	34.404	+ 508
CGG - Costi Generali di Gestione	205.918	250.785	+ 44.867
CCD - Costi Comuni Diversi	147.929	75.757	- 72.171
Totale CC	387.743	360.946	- 26.796

6.1.3. COSTO D'USO DEL CAPITALE (CK)

Il costo d'uso del capitale viene calcolato come segue:



CK = AMM + ACC + R

dove

AMM = Ammortamenti

ACC = Accantonamenti

R = Remunerazione del capitale investito

<i>(valori in €)</i>	PF 2018	PF 2019	differenza
Amm – Ammortamenti	22.298	32.326	+ 10.028
Acc - Accantonamenti	47.161	47.274	+ 113
R – Remunerazione del Capitale	0	0	+ 0
Totale CK	69.459	79.600	+ 10.141

6.1.4. PROSPETTO RIASSUNTIVO

Di seguito il prospetto riassuntivo dei costi per l'anno 2019:

<i>(valori in €)</i>	PF 2018	PF 2019	differenza
CG - Costi operativi di Gestione	533.187	552.217	+ 19.031
CC- Costi comuni	387.743	360.946	- 26.796
CK - Costi d'uso del capitale	69.459	79.600	+ 10.141
TOTALE COSTI	990.389	992.764	+ 2.375

6.2 Suddivisione dei costi tra fissi e variabili

Individuati e classificati i costi, il metodo tariffario presuppone la loro successiva ripartizione in due grandi categorie:

- costi fissi o relativi alle componenti essenziali del servizio;
- costi variabili, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti.

I costi fissi sono:

- costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL);
- costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC);



- costi generali di gestione (CGG);
- costi diversi (CCD);
- altri costi (AC);
- costi d'uso del capitale (CK).

I costi variabili sono:

- costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT);
- costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS);
- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD);
- costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR).

In sintesi, la parte fissa della tariffa è destinata alla copertura delle componenti essenziali del servizio, la parte variabile è correlata alla effettiva produzione di rifiuto.

La quota dei costi variabili viene suddivisa in due ulteriori quote (variabile 1 e variabile 2), in modo da formare una tariffa di tipo trinomina. La variabile 1, di tipo parametrico, è riferita ai costi della raccolta differenziata. La variabile 2 è riferita alla produzione misurata di rifiuto non differenziato in forma volumetrica. L'ammontare di ciascuna delle due voci è determinato scorporando i costi specifici riferiti alle diverse attività.

- a) Quota fissa: CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK
b) Quota variabile 1: CRD + CTR
c) Quota variabile 2: CRT + CTS

Per quanto concerne la distribuzione dei costi fissi e variabili tra utenze domestiche e non domestiche e la determinazione delle tariffe per ciascuna categoria, si rimanda al documento "Determinazione delle tariffe TARI 2019".

7. RIDUZIONI TARIFFARIE PREVISTE

Il Comune ha previsto apposite esenzioni e riduzioni della TARI per particolari utenze domestiche e non domestiche che beneficiano di un inferiore livello di servizio o che gravano sugli oneri totali di servizio in misura inferiore rispetto a quanto l'utilizzo dei parametri standard di calcolo utilizzati per la determinazione delle tariffe attribuirebbe loro. Altre riduzioni hanno una finalità sociale. L'elenco dettagliato delle riduzioni ed agevolazioni previste si trova nel "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)". Nella determinazione delle tariffe TARI 2019 si è tenuto conto di una platea di utenti aventi diritto alle singole riduzioni/esenzioni, dedotta dall'anagrafica delle utenze TARI aggiornata al 01/01/2019, con le seguenti consistenze:



Descrizione	Tipo_utenza	rid QF	rid QV1	rid QV2	numero utenze	superfici
Riduzione abitazione a disposizione uso stagionale	domestica	-25%	-25%	-25%	146	17.770
Riduzione compostaggio	domestica	0%	-25%	0%	389	63.891
Riduzione degenza presso RSA	domestica	-50%	-50%	-50%	27	3.406
Riduzione RSA o utenze con valore sociale	non domestica	0%	0%	-30%	2	5.109
Riduzione locali e aree scoperte uso stagionale	non domestica	-25%	-25%	-25%	2	123
Riduzione superficie magazzini > 50%	non domestica	-20%	-20%	-20%	1	83
Riduzione residenza o dimora all'estero	domestica	-25%	-25%	-25%	0	0
Riduzione QV1 per Avvio a recupero	non domestica	0%	max -70%	0%	4	6.601

8. PROVENTI DAL RECUPERO DEI RIFIUTI

Come previsto dal Capitolato d'Oneri che disciplina l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, i proventi generati dalla vendita sul libero mercato di rifiuti recuperabili o dalla corresponsione di contributi da parte del CONAI a fronte del conferimento dei rifiuti a soggetti suoi concessionari, vengono riscossi materialmente dal Gestore. Il Gestore riconosce a sua volta al Comune, per le frazioni "imballaggi in carta e cartone", "imballaggi in plastica", "rottami di ferro" e "imballaggi in vetro e metallo", un provento pari alle quantità raccolte moltiplicate per i prezzi unitari non soggetti a ribasso d'asta fissati nella documentazione di gara, concorrendo così alla riduzione dell'ammontare del Piano Finanziario.

Il saldo della voce di costo CTR (Costi di Trattamento e Riciclo) è infatti la somma algebrica dei costi di trattamento e dei ricavi da recupero sostenuti per la gestione delle frazioni di rifiuto raccolte in maniera differenziata.

Nella tabella seguente si riporta il ricavo stimato per ciascuna frazione merceologica, considerato per la determinazione della voce CTR:

TIPO RIFIUTO	proventi 2019 previsti €
Ricavi imballaggi CARTA E CARTONE	6.020
Ricavi imballaggi PLASTICA	57.691
Ricavi VENDITA rottami di ferro	1.680
Ricavi imballaggi in vetro e lattine	1.575
TOTALE	66.966



9. COSTI DEL SERVIZIO RIFIUTI E CONSIDERAZIONE DELLE RISULTANZE DEI FABBISOGNI STANDARD

Come noto, a partire dal 2018, nella determinazione dei costi del servizio di igiene urbana, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard. A tal proposito, si riporta un ampio stralcio della “Nota di approfondimento IFEL alle linee guida interpretative (co. 653 della legge n. 147 del 2013) e applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti”, pubblicata il 16 febbraio 2018.

(...)

Come noto, l’articolo 1, comma 653, della legge di stabilità 2014 (Legge n.147/2013 e s.m.i.) prevede che “A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”. Nell’intento di approfondire, anche sotto il profilo operativo, quanto illustrato nelle Linee guida interpretative comma 653, art. 1, L.147/13, a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze (d’ora in poi Linee guida), si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni aspetti delle stesse Linee guida e fornire ulteriori strumenti per l’applicazione della norma.

La nuova disposizione, sarebbe dovuta entrare in vigore già a partire dal 1° gennaio 2016 ma, a seguito delle ripetute richieste di proroga rappresentate anche dall’Anci, la sua applicazione è slittata al 2018. Le motivazioni delle richieste di proroga – reiterate anche nel corso dell’esame parlamentare del ddl Bilancio 2018, ma non accolte – erano legate all’esigenza di approfondire le analisi che sono svolte nell’ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati ed aggiornati per grandi categorie di costo, nonché un congruo periodo ed adeguate modalità di convergenza dei contratti di servizio con i soggetti gestori, per i casi di evidente ed ingiustificato scostamento dei costi effettivi. Tali cautele si giustificano in primo luogo per la diversità dei soggetti che, oltre ai Comuni, interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. Le motivazioni in questione risultano peraltro rafforzate dalla previsione, recata dalla stessa legge di bilancio 2018 (co. 527-530), di costituzione dell’ARERA, con compiti molto ampi sulla riorganizzazione del mercato dei servizi di gestione dei rifiuti, che consentirebbero – e, si auspica, consentiranno – di perseguire in modo più efficace le finalità di trasparenza e contenimento dei costi certamente sottese al comma 653.

Tuttavia, l’operatività della norma a partire dal corrente anno ha fatto emergere l’urgenza di mettere a disposizione dei Comuni un quadro interpretativo idoneo ad individuare il fabbisogno standard di ciascun ente e un orientamento per la valutazione del costo del servizio, di massima da inserire nel Piano economico finanziario (PEF) o nella delibera ad esso collegata. Tale esigenza ha trovato valido riscontro nelle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n.147 del 2013”, elaborate dal Mef e pubblicate l’8 febbraio u.s.

Le Linee guida, cui si rimanda integralmente per una corretta applicazione della disposizione in questione, forniscono utili chiavi di lettura della norma che non costituisce una semplice prescrizione, bensì introduce un ulteriore elemento di raffronto in un quadro normativo che “presenta già una sua



completezza in termini di individuazione dei costi per predisporre il piano finanziario”. La novella normativa viene quindi opportunamente letta in coordinamento con il complesso processo che già caratterizza la determinazione dei costi e il percorso di integrale copertura degli stessi da parte della platea contributiva delle famiglie e delle imprese. Va a questo proposito sottolineato che i Comuni rappresentano, per così dire, solo l’“ultimo miglio” del procedimento tecnico e decisionale che porta alla determinazione dei costi del servizio. La sede principale del processo va certamente individuata nel PEF, rinnovato annualmente e redatto a cura del gestore del servizio sulla base dei principi specificati nel cosiddetto “metodo normalizzato” disciplinato dal D.P.R. n. 158 del 1999, in conformità al quale devono essere definite le tariffe Tari, approvate dal Comune con delibera consiliare (cfr. commi 651 e ss., 682 e 683 della legge n. 147 del 2013).

Il comma 653, come osservano le Linee guida, “richiede pertanto che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio raccolta e smaltimento rifiuti, sulla cui base potrà nel tempo intraprendere le iniziative di propria competenza finalizzate a far convergere sul valore di riferimento eventuali valori di costo effettivo superiori allo standard che non trovino adeguato riscontro in livelli di servizio più elevati”.

Il Mef sottolinea inoltre che l’attuale fase va considerata di prima attuazione del comma 653, ritenendo il 2018 un anno di transizione, “in attesa di poter più efficacemente procedere ad una compiuta applicazione della norma”, elemento che porta a considerare non obbligatoria la revisione del piano economico finanziario e delle delibere tariffarie se già oggetto di approvazione, anche alla luce dell’incombente del termine per la deliberazione dei bilanci (spostato dal 28 febbraio al 31 marzo nei giorni scorsi). Si ritiene che tale impostazione, anche considerando nel concreto la natura della prescrizione recata dal comma 653, debba comportare – nel caso di non ancora avvenuta formale approvazione delle delibere in questione – un percorso di presa d’atto delle risultanze dei fabbisogni standard che può ben essere intrapreso nell’ambito del normale iter di esame delle delibere stesse, sulla base delle indicazioni delle Linee guida e degli ulteriori elementi di seguito forniti in questa nota.

Sulla base della natura dei fabbisogni standard, va sottolineato che ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti, per due ordini di motivi:

- 1) come richiamato dalle Linee guida, i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, ma anche quelli calcolati sulle altre funzioni fondamentali degli enti locali, si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto “della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare”: dalla diversa capacità o rendimento degli impianti, alla morfologia dei territori, che, per il singolo Comune, possono produrre differenze di costo di rilevante entità;
- 2) gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate.



La metodologia impiegata nella stima dei fabbisogni standard, dunque, permette di individuare un livello medio e non “ottimale” del costo, potendo considerare soltanto alcune delle caratteristiche territoriali e di fornitura del servizio che incidono sul costo. Le Linee guida sottolineano in proposito che “eventuali divari fra quanto desumibile in termini di fabbisogno standard e quanto contenuto nei piani finanziari vanno quindi considerati anche alla luce di questi profili metodologici”. È evidente infatti che l’assenza di cautele, o l’effettuazione di confronti puramente numerici, può portare a conclusioni del tutto errate in termini di giudizi di efficienza del servizio o di gravosità del costo sopportato dagli utenti/contribuenti.

Analogamente, il riferimento temporale dei fabbisogni standard deve essere aggiornato alle effettive dimensioni previsionali del servizio, cosicché l’ammontare dei rifiuti trattati, la quota di raccolta differenziata e le altre variabili considerate siano coerenti con i costi considerati nel PEF.

In conclusione le Linee guida Mef, alla luce delle specificità dei fabbisogni standard osservano che questi “possono rappresentare solo un paradigma di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio rifiuti e che quelli attualmente disponibili sono stati elaborati avendo come riferimento finalità perequative e quindi pensati come strumento da utilizzare per la ripartizione delle risorse all’interno del Fondo di solidarietà comunale e come tali potrebbero non corrispondere integralmente alle finalità cui sottende la disposizione recata dal comma 653”.
(...)

Congiuntamente alla “nota di aggiornamento 2019” pubblicata il 14 febbraio 2019 per integrare la precedente nota del 16 febbraio 2018 sopra citata, la Fondazione IFEL ha fornito un applicativo di calcolo del costo standard corredato dei valori disponibili più aggiornati dei parametri per ciascun comune italiano. L’utilizzo di tale applicativo, aggiornato con i dati di produzione di rifiuti e percentuale di raccolta differenziata previsti per l’anno 2019, porta ad un valore di **1.115.715 €**. Come specificato nella “nota di aggiornamento 2019”, nel valore del costo standard così calcolato non sono compresi né i costi amministrativi della gestione/riscossione del tributo (CARC), né i costi derivanti dalle mancate riscossioni per crediti inesigibili.



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

Seduta di Consiglio Comunale

Art. 49 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000

**OGGETTO : APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO CORRISPETTIVO
PER I RIFIUTI IN LUOGO DELLA TARI ANNO 2019.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Responsabile del Settore
AA.GG. – Finanziario
Dott.ssa Elisabetta Zucchi

Li, 11-03-2019

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta di deliberazione in oggetto indicata, non costituendo mero atto di indirizzo, viene espresso parere Favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, comma 1 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)



Responsabile del Settore TECNICO
Ing. Lorenzo Grecchi

Li, 11-03-2019